

AGEVOLAZIONI

Le novità 2017 per le start up innovative

di Luca Mambrin

Il **D.L. 179/2012**, noto come “**Decreto crescita 2.0**”, ha introdotto nel nostro ordinamento una specifica normativa finalizzata a creare condizioni e strumenti favorevoli per la nascita, la crescita e lo sviluppo di imprese innovative (“**start up innovative**”). La *policy* sulle start up innovative è stata interessata nel corso degli anni da diversi **interventi di potenziamento**, quali il **D.L. 76/2013** (“Decreto Lavoro”), il **D.L. 3/2015** (“*Investment Compact*”) e da ultimo la **Legge 232/2016** (“legge di Stabilità 2017”) che hanno affinato, **potenziato e ampliato** l’offerta di strumenti agevolativi previsti inizialmente dal “*Decreto Crescita 2.0*”.

Possono essere considerate “**start up innovative**” le **società di capitali**, costituite anche in forma cooperativa, non quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, in possesso dei **seguenti requisiti**:

- **essere di nuova costituzione** o comunque costituite da meno di 5 anni. La *start up* inoltre non deve risultare da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione d’azienda o di ramo di azienda;
- **avere sede principale in Italia**, o in altro Paese membro dell’UE o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo, purché abbiano **una sede produttiva o una filiale in Italia**;
- presentare un **valore annuo della produzione inferiore a 5 milioni di euro**;
- non distribuire e non aver **distribuito utili**;
- avere come **oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo**, la **produzione** e la **commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico**.

Inoltre il **contenuto innovativo** dell’impresa va identificato con il possesso di almeno **uno dei tre seguenti criteri**:

1. aver sostenuto **spese di ricerca e sviluppo** per un importo pari o superiore al **15%** del valore maggiore tra il valore della produzione e i costi della produzione risultanti dall’ultimo bilancio;
2. la forza lavoro complessiva deve essere costituita per almeno **1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori**, oppure per almeno **2/3 da soci o collaboratori** a qualsiasi titolo in possesso di laurea magistrale;
3. l’impresa deve essere **titolare, depositaria o licenziataria** di un **brevetto registrato** (privativa industriale) oppure titolare di programma per elaboratore originario registrato.

Sono previste **specifiche agevolazioni** a favore dei soggetti che investono nel capitale delle *start up* innovative, agevolazioni che consistono in una riduzione delle imposte sui redditi attraverso la concessione di **detrazioni** o di **deduzioni** sull'ammontare degli investimenti effettuati.

Tali agevolazioni sono state **stabilizzate e significativamente potenziate** con la legge di Stabilità 2017 (articolo 1, comma 66), che prevede a **decorrere dal 2017**:

- per **le persone fisiche una detrazione Irpef pari al 30% dell'investimento**, fino a un massimo di **1 milione di euro** (fino al 2016 la detrazione era pari al 19% dell'investimento fino ad un massimo di euro 500.000);
- per **le persone giuridiche** l'incentivo consiste in **una deduzione dall'imponibile Ires del 30%** dell'investimento, fino a un massimo di **1,8 milioni di euro** (fino al 2016 la deduzione era pari al 20% dell'investimento).

Anche nel caso di investimenti in *start up* innovative a “vocazione sociale” o di *start up* del settore energetico, a decorrere dal **2017**, l'**agevolazione è prevista con aliquota unica del 30%** (fino al 2016 la detrazione Irpef spettava nella misura del 25%, mentre la deduzione Ires era del 27%).

Gli incentivi valgono sia in caso di **investimenti diretti** in *start up* innovative, sia in caso di **investimenti indiretti** per il tramite di OICR e altre società che investono prevalentemente in *start up* innovative. A partire dal 2017, la fruizione dell'incentivo è condizionata **al mantenimento della partecipazione nella start up innovativa per un minimo di tre anni** (in precedenza, due anni).

Interessanti infine **le novità previste in ambito societario**.

Già l'[articolo 4, comma 10-bis, del D.L. 3/2015](#), che ha trovato attuazione dal [D.M. 17.02.2016](#) introduceva la possibilità per le *start up* innovative e gli incubatori certificati di redigere **l'atto costitutivo mediante un modello standard tipizzato** facendo ricorso alla firma digitale, in analogia a quanto già previsto per i contratti di rete. Il [D.M. 28.10.2016](#) ha **esteso** l'applicabilità della procedura con firma digitale anche alle **successive modifiche dell'atto costitutivo**.

Quindi è possibile la costituzione (e l'eventuale modifica) di una *start up* innovativa **non solo per atto pubblico** in conformità a quanto previsto in generale dal codice civile, ma anche **in formato elettronico sottoscritto in forma digitale non autenticata** tra le parti ai sensi dell'[articolo 24](#) del codice dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs. 82/2005; con la modifica introdotta dalla legge di Stabilità 2016 sarà possibile effettuare la sottoscrizione anche secondo le modalità previste dall'[articolo 25](#) del citato codice dell'amministrazione digitale, ovvero **con firma elettronica avanzata autenticata**.

La nuova modalità di costituzione presenta numerosi **aspetti innovativi**, in quanto il suo

utilizzo è **gratuito** non essendo previsti costi specifici legati alla creazione della nuova impresa, con un **evidente risparmio** per gli imprenditori rispetto alla procedura *standard* con atto pubblico. Inoltre il procedimento viene caratterizzato da una forte **semplificazione**: l'intera procedura si svolge **online**, su una piattaforma dedicata, e il riconoscimento dell'identità dei sottoscrittori dell'atto è garantito dall'utilizzo della firma digitale. L'atto costitutivo viene compilato mediante un modello uniforme in formato XML, che consente allo stesso tempo controlli rigorosi e capacità di personalizzazione.

Tale nuova procedura rimane **volontaria**, in quanto è sempre possibile costituire una S.r.l. con atto pubblico *standard* e contestualmente (o successivamente) iscriverla nella sezione speciale del Registro.

Infine è previsto **l'esonero da diritti camerali e imposte di bollo**: alle *start up* innovative e agli incubatori certificati non si applica il diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio, nonché, come chiarito anche nella [circolare AdE 16/E/2014](#) i **diritti di segreteria e l'imposta di bollo** abitualmente dovuti per gli adempimenti da effettuare presso il Registro delle imprese.

La legge di Stabilità 2017 ha stabilito poi che **l'atto costitutivo della start up innovativa**, costituita con la procedura semplificata ai sensi dell'[articolo 4, comma 10-bis, del D.L. 3/2015](#), nonché di quella costituita con **atto pubblico**, in caso di contestuale iscrizione nella citata sezione speciale presso il Registro imprese, è **esente dal pagamento delle imposte di bollo e dei diritti di segreteria**.



La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >